



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

**CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,  
SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE  
DI VANTAGGI ECONOMICI IN CONFORMITÀ DELL'ART. 12  
LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241  
(approvato con deliberazione del Consiglio n. 12 del 26 ottobre 2015)**

**Art. 1 - Scopi, finalità e campo di applicazione**

Con il presente regolamento (di seguito denominato Regolamento contributi) ed i Disciplinari attuativi, adottati ai sensi dell'art. 12 della legge 7.8.1990 n. 241 e dell'art. 44, 2° comma dello Statuto, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino, al fine di garantire trasparenza ed imparzialità, stabilisce i criteri, i limiti, le modalità e le verifiche dei risultati con cui concede sostegno finanziario alle iniziative promozionali organizzate da terzi.

**Art. 2 - Criteri generali**

La Camera di commercio, a norma dell'art. 2 della legge 29.12.1993 n. 580 e s.m.i. e degli artt. 2 e 4 dello Statuto, svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali dell'economia locale, sia autonomamente, sia attuando forme di collaborazione e cooperazione, anche in forma associativa, con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, le regioni, le autonomie locali e funzionali e le associazioni di categoria.

Ai sensi dell'art. 2, 4° comma lett. c) dello Statuto la Camera di commercio esercita funzioni di promozione economica come sostegno e sviluppo delle potenzialità locali anche nella loro proiezione nazionale in relazione alle implicazioni transfrontaliere e comunitarie oltreché internazionali.

Eventuali interventi di promozione economica sono effettuati anche al di fuori dell'ambito provinciale, qualora siano comunque prevedibili favorevoli ripercussioni per l'economia della provincia torinese.

La Camera di commercio adempie tali funzioni, tenendo conto della propria identità correlata al territorio e perseguendo principi di programmazione economica.

A tal fine l'Ente camerale predispose un programma pluriennale e inserisce annualmente nel proprio preventivo economico un piano di interventi per lo sviluppo economico locale che si articola nell'attuazione diretta di iniziative promozionali ovvero nel loro sostegno finanziario se realizzate a cura di altri soggetti.

### **Art. 3 - Formazione della quota di bilancio destinato ad attività promozionali**

Strumento della promozione economica territoriale è il bilancio dell'Ente che, nella parte relativa agli interventi economici, prevede appositi conti per le iniziative promozionali destinate ad essere realizzate sia direttamente sia sostenute finanziariamente dalla Camera di commercio di Torino.

Gli interventi di promozione sono definiti nella relazione al preventivo economico predisposta annualmente dalla Giunta che presenta al Consiglio, per l'approvazione, un progetto di bilancio preventivo promozionale composto dei seguenti aggregati:

- a) una quota destinata alla contribuzione ed alle quote associative dovute a favore di aziende speciali costituite dalla stessa Camera di commercio e a favore di Enti, Associazioni e Consorzi nei quali la Camera di commercio è presente finanziariamente per disposizioni statutarie o regolamentari;
- b) una quota destinata alle iniziative promozionali attuate direttamente, dagli uffici della Camera di commercio il cui inserimento nel preventivo economico avviene su proposta e relazione del Segretario Generale;
- c) una quota destinata alle diverse tipologie di sostegno finanziario di cui al successivo art. 5, da erogarsi a seguito di proposte da parte di enti terzi, suddivisa per:
  - 1) iniziative di promozione economica la cui specificità o unicità costituisca fattore di attrazione, qualificazione e potenziamento del sistema economico provinciale e sia coerente con le linee guida del piano strategico pluriennale adottato dal Consiglio;
  - 2) iniziative che rivestono il carattere di urgenza, eccezionalità o comunque non preventivabili;
  - 3) iniziative promozionali il cui ammontare erogato non sia superiore ai 10.000,00 euro e sia autorizzato direttamente dal Presidente al fine di assolvere gli impegni derivanti dai compiti di promozione economica del sistema territoriale, secondo la disciplina prevista al successivo art. 5;
  - 4) finanziamento organismi ed eventi di particolare rilevanza per l'economia del territorio;

A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio camerale del preventivo economico le somme relative agli interventi promozionali dell'anno sono assegnate secondo il principio della competenza economica ai budget direzionali con provvedimenti della Giunta e del Segretario Generale. Per le iniziative promozionali non espressamente definite in sede di relazione al preventivo economico il processo valutativo è di competenza della Giunta che provvederà con propri appositi atti.

### **Art. 4 - Criteri di selezione**

L'ente camerale indirizza, in coerenza con il proprio programma pluriennale, gli interventi di sostegno finanziario a favore di iniziative promozionali organizzate da terzi, tenendo conto primariamente dei criteri generali relativi all'incidenza diretta e durata sul sistema

socioeconomico provinciale e la non concorrenzialità con progetti realizzati con risorse private.

Ogni singola tipologia di sostegno finanziario, successivamente individuata, potrà prevedere specifici Disciplinari Tecnici che individuino ulteriori criteri e modalità di erogazione.

#### **Art. 5 – Disciplina delle diverse tipologie di sostegno finanziario**

Le forme di sostegno finanziario di iniziative attuate da soggetti terzi di cui al punto c) dell'art. 3 sono individuate nelle seguenti tipologie:

##### **a) Contributi**

La Camera di commercio di Torino prevede all'interno del proprio preventivo economico e dell'eventuale suo aggiornamento una quota destinata al finanziamento di iniziative di promozione economica proposte da parte di terzi la cui specificità o unicità costituisca fattore di attrazione, qualificazione e potenziamento del sistema economico provinciale e sia coerente con le linee guida del piano strategico pluriennale adottato dal Consiglio.

La tipologia di iniziativa promossa dovrà essere senza fine di lucro e di interesse generale per il sistema delle imprese della provincia e non dovrà essere suscettibile di sfruttamento imprenditoriale diretto da parte del richiedente.

I soggetti ammissibili e la procedura per l'ammissione a tale tipologia di sostegno finanziario nonché le modalità di liquidazione del contributo sono individuate con apposito "Disciplinare tecnico", approvato dalla Giunta camerale.

##### **b) Sostegno finanziario diretto in iniziative di enti terzi**

La Camera di commercio di Torino può altresì intervenire direttamente, a livello finanziario, in iniziative realizzate da enti terzi attraverso il pagamento di un ammontare predefinito all'ente organizzatore o di fatture direttamente intestate all'ente camerale relative a spese legate strettamente all'organizzazione della manifestazione.

Le modalità di selezione delle iniziative sostenute, la tipologia dei beneficiari e la percentuale di cofinanziamento non possono derogare a quanto previsto per i "contributi" di cui al punto a) del presente articolo.

##### **c) Bandi settoriali**

La Camera di commercio di Torino può prevedere l'emanazione di appositi Bandi settoriali. Mediante essi l'ente camerale sostiene iniziative di particolare rilevanza per il sistema socioeconomico locale, progettate e realizzate da enti terzi, siano essi soggetti pubblici o privati.

I Bandi settoriali sono aperti solo a specifiche tipologie di intervento ed a limitati settori merceologici e sono volti esclusivamente alla promozione e alla crescita di questi ultimi.

Tali Bandi devono prevedere i soggetti che vi possono concorrere, i criteri di selezione, le modalità di partecipazione, la quantificazione del finanziamento previsto, le modalità di liquidazione.

##### **d) Finanziamento Borse di studio, Corsi di Laurea, Master e similari**

La Camera di commercio di Torino può prevedere di sostenere, integralmente o parzialmente,

attraverso apposite somme, il finanziamento di borse di studio, Corsi di Laurea, Master e similari, anche di tipo pluriennale, che si contraddistinguono per la rilevanza scientifica, economica, culturale dell'argomento trattato.

e) Finanziamento organismi di particolare rilevanza per l'economia del territorio

La Camera di commercio può prevedere l'erogazione di finanziamenti a sostegno dell'attività annuale dei soggetti ammissibili di cui al Disciplinare Tecnico dei contributi di cui al punto a) del presente articolo e dei soggetti compartecipati dall'ente camerale, nonché il finanziamento di specifiche attività svolte da tali soggetti nel corso dell'anno.

Il finanziamento può essere erogato immediatamente dopo l'approvazione dell'apposito provvedimento.

Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare al momento della chiusura dell'esercizio una dettagliata relazione dell'attività svolta e copia del bilancio dell'anno di riferimento approvato in caso di sostegno dell'attività annuale oppure una relazione sullo specifico progetto o evento finanziati accompagnato dal rendiconto economico.

Nel caso in cui il rendiconto economico dello specifico progetto finanziato dovesse evidenziare un utile determinato dal sostegno camerale liquidato, ove richiesto, la pratica verrà sottoposta all'esame della Giunta che deciderà sui provvedimenti conseguenti.

f) Sostegno di iniziative e progetti in compartecipazione

La Camera di commercio può compartecipare alla realizzazione di specifici progetti e iniziative la cui specificità o unicità costituisca fattore di attrazione, qualificazione e potenziamento del sistema economico provinciale e sia coerente con le linee guida del Piano strategico pluriennale adottato dal Consiglio camerale, con i soggetti ammissibili di cui al Disciplinare Tecnico dei contributi di cui al punto a) del presente articolo e con i soggetti compartecipati dall'ente camerale. L'intervento può concretizzarsi, oltre che nel sostegno finanziario, anche nella comune definizione e sviluppo degli obiettivi e delle linee progettuali nonché nello svolgimento di servizi collaterali necessari al buon esito dei progetti o delle iniziative.

Le modalità di ripartizione di oneri e attività sono oggetto di apposita disciplina.

g) Altre forme consentite dalla normativa vigente

#### **Art. 6– Liquidazione dei contributi**

La liquidazione dei contributi di cui all'articolo precedente avviene sempre con apposito provvedimento dirigenziale.

Per motivate esigenze, in casi particolari, può essere riconosciuto un acconto del contributo.

#### **Art. 7 – Presentazione delle istanze**

I soggetti interessati devono presentare domanda alla Camera di commercio di Torino, unitamente alla seguente documentazione:

- a) una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno;
- b) il termine entro il quale l'iniziativa sarà realizzata;

- c) la misura del contributo richiesto alla Camera di commercio di Torino;
- d) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, redatto in forma analitica, evidenziando tra le entrate i contributi richiesti ad altri soggetti e i proventi dell'iniziativa;

**Art. 8 – Disposizioni transitorie e finali**

Questo Regolamento sostituisce il precedente Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio n. 10 del 16 ottobre 2008 e successivamente modificato con deliberazione n. 19 del 17/12/2012.

Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo camerale sul sito internet istituzionale della Camera di commercio di Torino.